

CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: via Bottenigo, 64 a - 30175 Marghera Venezia
Tel. 041 5497111 - Fax. 041 935181
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 - Iscr. R.E.A. VE 0341881
Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4
Autostrada A57 – Tangenziale di Mestre
Raccordo per l'Aeroporto "Marco Polo"

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PRESSO LE COMPETENZE AUTOSTRADALI**

ALLEGATO:

A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- NORME GENERALI -

EDIZIONE: Anno 2012

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	2
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	3
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto.....	4
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa.....	4
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere.....	4
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione.....	5
Art. 10 - Consegna e inizio del servizio.....	5
Art. 11 - Termini per l'ultimazione del servizio.....	6
Art. 12 - Penali in caso di ritardo.....	6
Art. 13 - Programma dell'Impresa.....	6
Art. 14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	7
Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	7
Art. 16 - Anticipazione.....	7
Art. 17 - Pagamenti in acconto.....	8
Art. 18 - Pagamenti a saldo.....	8
Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	8
Art. 20 - Misurazione e valutazione degli interventi.....	9
Art. 21 - Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza.....	9
Art. 22 - Cauzione provvisoria.....	9
Art. 23 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva.....	9
Art. 24 - Riduzione delle garanzie.....	10
Art. 25 - Assicurazione a carico dell'Impresa.....	10
Art. 26 - Variazione del servizio.....	11
Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi.....	11
Art. 28 - Norme di sicurezza generali.....	12
Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale.....	12
Art. 30 - Piani di sicurezza.....	12
Art. 31 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	13
Art. 32 - Subappalto.....	13
Art. 33 - Responsabilità in materia di subappalto.....	14
Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori.....	15
Art. 35 - Riserve e controversie.....	15
Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	15
Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio.....	16
Art. 38 - Ultimazione del servizio.....	17
Art. 39 - Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione.....	18
Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.....	18
Art. 41 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa.....	19
Art. 42 - Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa.....	19
Art. 43 - Custodia del cantiere.....	20
Art. 44 - Cartello di cantiere.....	20
Art. 45 - Danni da forza maggiore.....	20
Art. 46 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione di interventi in presenza di traffico.....	20
Art. 47 - Prezzi in Elenco.....	24
Art. 48 - Qualità e provenienza dei materiali e prove.....	25
Art. 49 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	26

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "**Impresa**") dei servizi di manutenzione ordinaria per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "**Società**") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore per l'esecuzione del contratto.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare il servizio di manutenzione ordinaria del verde presso le competenze autostradali per gli anni 2013÷2015, come meglio illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, utilizzando l'attrezzatura idonea ed omologata.
2. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo del servizio posto a base di gara è definito come segue:

1	Importo del servizio	€ 3.243.776,50
2	Oneri per la Sicurezza	€ 130.000,00
(1 + 2)	Importo a base d'appalto	€ 3.373.776,50

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, punto 1 al netto degli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. 163/2006 indicati al comma 1 punto 2.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore del servizio predisporre, al fine della stipula del contratto, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

5. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;
 - l'Elenco Prezzi Unitari;
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
 - il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
- tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.

3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la Società, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Società. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale e nella descrizione dei singoli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR 207/2010, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. Nel caso di occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi la Società provvederà a sua cura e a sue spese. L'Impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dell'esecuzione del contratto e per tutto quanto è necessario alla esecuzione del servizio.

Art. 10 - Consegna e inizio del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e secondo le modalità stabilite dall'art. 302 del DPR 207/2010, previa convocazione dell'Impresa.

2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 302 comma 2 del DPR 207/2010, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto;

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta

una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione del servizio

1. Il servizio nel complesso dovrà essere eseguito in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto indicata nell'apposito verbale.
2. Di norma tutti gli interventi compresi quelli a programma, saranno ordinati tramite un Ordine di Lavoro scritto, nel quale saranno esplicitati i tempi e le modalità per l'esecuzione degli interventi desunti da quanto offerto dall'Impresa in sede di gara o eventualmente indicato nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale; gli interventi a richiesta e/o straordinari saranno ordinati tramite un Ordine di Lavoro scritto dove saranno indicati anche i tempi e le modalità di esecuzione.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
 2. Nel caso di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione di interventi ordinati con "Ordini di Lavoro", nei quali saranno riportati i tempi di esecuzione, compresi i tempi offerti dall'Impresa in sede di gara, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione dei degli interventi, per ogni singolo Ordine di Lavoro, viene applicata una penale pari € 500,00 (Euro cinquecento/00).
 3. Nel caso l'Impresa lasci dei varchi aperti nella recinzione, che permettano la diretta intercomunicazione con le aree autostradali, sia durante il normale orario di cantiere e la pausa pranzo che, a maggior ragione, nelle pause notturne e festive, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata;
 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).
 5. In caso di interventi durante l'orario notturno, per quali siano previsti cantieri che interferiscono con il traffico, il mancato rispetto dell'orario di rimozione della segnaletica alla fine degli interventi, comporterà una penale di € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni mezz'ora di ritardo.
 6. Nel caso in cui il mancato o ritardato intervento per colpa dell'Impresa comporti l'applicazione della sanzioni economiche per la Società da parte della concedente ANAS S.p.A. le stesse saranno addebitate all'Impresa.
 7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.
- L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – Programma dell'Impresa

1. Fermi restando i tempi di esecuzione e le maestranze indicate dall'Impresa in sede di gara, l'Impresa predispose e consegna al Direttore dell'esecuzione del contratto un programma di intervento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Società o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese estranee al contratto;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Società, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio, sulle scadenze disposte dagli Ordini di Lavoro di cui al precedente art. 11 superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere gli interventi e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 12, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per compiere gli interventi con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – Anticipazione

- 1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

1 I pagamenti avvengono con cadenza **31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre** per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige la relativa contabilità e verrà emesso, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.

4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.

6. Alla emissione di ogni stato di avanzamento la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i servizi sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori,

Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

Art. 18 - Pagamenti a saldo

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010. Con la verifica di conformità definitiva è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione del certificato di verifica di conformità.

2. Il certificato di verifica di conformità definitiva deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni come previsto dall'art. 323 comma 1 del DPR 207/2010; se l'Impresa non firma il suddetto certificato nel termine indicato, o se lo firma senza formulare contestazioni si intende definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 17, comma 2, nulla ostando e previa acquisizione in proprio da parte della Società del regolare "Documento Unico di regolarità Contributiva", è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale

o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 20 – Misurazione e valutazione degli interventi

1. La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le operazioni eseguite e rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione degli interventi aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione degli interventi e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi Unitari previsto per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 21 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

1. Come indicato nel precedente art. 2 gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfacendo compiutamente gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.

Art. 22 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio è corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria, anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 23 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 - rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale:

- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli interventi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 22 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 23 è ridotto al 50 per cento per l'Impresa in possesso delle medesime certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 25 - Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa è obbligata, prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna del servizio sotto le riserve di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 5.000.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee e aeree.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Art. 26 - Variazione del servizio

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nel servizio oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio degli interventi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 311 del DPR 207/2010.

2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione del contratto così come stabilito dall'art. 310 comma 2 del DPR 207/2010.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta offerto dall'Impresa in sede di gara.

2. Qualora tra i prezzi unitari, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi o per lavorazioni in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati con le norme dell'art. 163 D.P.R. 207/2010, utilizzando:

- i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS UNICO 2012 (assoggettati al ribasso d'asta);

- il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta);

3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavorazioni del tutto secondarie. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi della manodopera del Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia in vigore, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa.

Art. 28 - Norme di sicurezza generali

1. Gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Impresa non può iniziare o continuare le lavorazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 29, 30 e 31.

Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;

- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';

- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;

- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;

- non effettuare alcun tipo di discriminazione;

- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;

- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;

- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 30 – Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Tale piano è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 31 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.

Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

2. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa stessa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

3. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 – Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile dei servizi subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 118 della D.lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i.;

l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare i servizi che intende subappaltare.

L'importo dei servizi subappaltati non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo del nolo a caldo o del contratto similare devono risultare i seguenti elementi:

- domanda con indicazione della tipologia, dell'importo e della percentuale di utilizzo della manodopera delle lavorazioni da affidare (in caso di ATI va precisato per quale impresa mandante viene richiesto);
- qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Alla domanda vanno, altresì, allegati i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia (in caso di mancanza di dicitura l'autodichiarazione deve essere autenticata in conformità all'art. 20 della legge 15/68);
- dichiarazione dell'Impresa appaltatrice sulla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. n° 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo o del nolo a caldo o dei contratti similari (analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuna Impresa partecipante nel caso di associazioni temporanee, società di gestione, consorzi);

- una dichiarazione degli stessi soggetti (autenticata ex art. n° 20 Legge 15 del 04.01.1968), sul "non essere sottoposti a procedimenti penali, nonché a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza ex lege 55/90 e s.m.i";
 - modello GAP subappaltatori debitamente compilato;
 - Piano Sostitutivo di Sicurezza vistato dall'impresa subappaltante;
 - dichiarazione di mancanza di cause ostative all'esecuzione di lavori pubblici (art. 38 D.Lgs 163/2006 s.m.i.);
 - dichiarazione su occupazione personale disabili (art. 17 legge 68/99) e certificazione rilasciata dagli uffici competenti (Provincia);
 - Certificazione D.U.R.C. in corso di validità nonché compilazione e sottoscrizione del modulo "Elenco dati" che sarà fornito dalla Società;
 - dichiarazione in merito alla composizione azionaria in conformità del disposto di cui al DPCM 187/91 (escluso s.a.s. e s.n.c.);
 - dichiarazione sul CCNL applicato al personale dipendente;
 - contratto di subappalto (in caso di ATI stipulato dall'impresa mandante e sottoscritto per conferma dalla mandataria). Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.
 - denuncia di nuovo lavoro agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile (se dovuta);
- Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Se durante l'esecuzione dei servizi od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di lavoro, che sarà emesso dal Direttore per l'esecuzione, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione del servizio.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n° 575.

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 118 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 33 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 34 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società non provvede, salvo i casi stabiliti dall'art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Società non procederà al pagamento delle successive rate di acconto, né della rata di saldo, né allo svincolo della cauzione definitiva se l'Impresa non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 35 – Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per l'applicazione delle procedure previste dal suo citato art. 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Essendo l'appalto di importo inferiore a € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), la Società non intende avvalersi della facoltà di promuovere la costituzione della commissione di cui all'articolo 240, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per la definizione delle eventuali riserve iscritte nei documenti contabili dall'Impresa.

3. La proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 240, comma 15 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere le lavorazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dei servizi devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, ed in particolare:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani sostitutivi di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 o del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguito dall'Impresa inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 38 - Ultimazione del servizio

Al termine del servizio e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e procede all'accertamento sommario della regolarità delle lavorazioni eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.

Art. 39 - Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Durante l'esecuzione dell'appalto la Società può effettuare operazioni di verifica di conformità volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle lavorazioni in corso di realizzazione e a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale e nel contratto.

Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione del servizio;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e prestazionale;
- il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della Società;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego dei materiali secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;
- la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutte le lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione del servizio.

2. L'Impresa è tenuta a richiedere, prima della realizzazione degli interventi, presso tutti i soggetti diversi dalla Società interessati direttamente o indirettamente, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione del servizio e alla conduzione del cantiere.

Art. 41 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa

1. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a produrre giornalmente un "rapporto di lavoro" con riportate le lavorazioni svolte; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui all'Elenco Prezzi Unitari per le quantità da contabilizzarsi. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati regolarmente al Direttore dell'esecuzione dell'appalto, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio, nonché documento base per le contabilizzazioni.
- a fornire le fotografie degli interventi, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Fermo restando quando indicato in sede di gara, all'inizio del servizio l'Impresa dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata del servizio la Direzione dei cantieri nonché del capocantiere. L'Impresa e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro e copia del registro infortuni e, durante l'esecuzione del servizio, copia del registro presenze.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 123/2007, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 42 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa

1. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito telefonico operativo. A tale recapito dovrà rispondere il titolare dell'Impresa o persona di sua fiducia, che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo.

2. Nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale sono indicati il tipo di interventi, la frequenza, e la durata degli stessi. Gli interventi programmati saranno comunque ordinati con "Ordini di Lavoro" che indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio degli interventi e la data di ultimazione degli stessi. Se l'Impresa non inizierà/ultimerà gli interventi, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 12 comma 2 per

ogni giorno di ritardo. La stessa penale sarà applicata in caso di interventi a richiesta e/o straordinari ordinati anch'essi con "Ordine di Lavoro" che indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio degli interventi e la data di ultimazione degli stessi.

3. Le eventuali opere in economia saranno del tutto eccezionali e dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 43 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Impresa la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Società e ciò anche durante periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in riconsegna delle opere da parte della Società.

Art. 44 – Cartello di cantiere

1. L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Nel caso di lavori o servizi di manutenzione ordinaria, l'Impresa può essere esonerata dall'onere dell'esposizione del cartello.

Art. 45 – Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso del servizio se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'Impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 46 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione di interventi in presenza di traffico

1. Per le norme relative all'esecuzione degli interventi in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) facente parte dei documenti contrattuali. Sono, comunque, a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione di interventi in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarietà dei servizi che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dalla necessità di eseguire gli interventi in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenere l'efficienza per tutta la durata degli interventi stessi, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione degli interventi, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e, nel caso della viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore;

- dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione degli interventi;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone degli interventi;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione degli interventi.

2. L'Impresa dovrà disporre per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto oltre all'attrezzatura indicata nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, anche la seguente attrezzatura:

- n. 1 segnaletica completa per formazione di cantiere fisso in autostrada a 2 o 3 corsie (D.M. 10.07.2002) integrata dal servizio code;
- n. 1 segnaletica completa e relativi mezzi per formazione di cantiere mobile in autostrada a 2 o 3 con cantiere mobile (D.M. 10.07.2002) integrata dal servizio code;
- n.1 dissipatore d'urto, ossia un'attrezzatura agganciata a sbalzo sui longheroni di un autocarro, avente un sistema di collegamento a bracci idraulici e dotata delle seguenti caratteristiche:
 - dissipatore con struttura alveolare in alluminio con grado di assorbimento d'urto progressivo, frontale posteriore in plastica per piccoli urti e struttura di sostegno a bracci idraulici telescopici che consentono di regolare l'altezza e l'inclinazione del dispositivo, oltre che il suo ripiegamento nei momenti di trasferimento/rimessaggio dello stesso;
 - segnale verticale come da figura 401 del Codice della Strada, Regolamento d'attuazione e s.m.i. con due fari di grande diametro (30-35 cm) in sommità e serie di fari di medio diametro (20-25 cm) a comporre una figura a forma di freccia (passaggio obbligato a dx o sx) visibile a grande distanza (fino a 5 km);
 - luci di stop, retromarcia, posizione e frecce direzionali;
 - marchiatura CE e dichiarazione di conformità del costruttore, con certificazione delle capacità di assorbimento dell'urto;
 - autocarro omologato per montare tale attrezzatura, di massa superiore alle 9 tonnellate e tale da garantire il corretto funzionamento del dissipatore d'urto, e predisposto nella parte posteriore con un sistema idraulico a due uscite e con presa per attacco elettrico in modo da comandare adeguatamente i movimenti in altezza ed inclinazione del dispositivo di cui sopra e garantire l'alimentazione del pannello segnaletico.

3. Per l'esecuzione di interventi che interessino la sede stradale interferendo con il traffico la Società emetterà specifica "Ordinanza".

Nell'Ordinanza saranno indicate le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo a cui assoggettarsi. Copia dell'Ordinanza dovrà essere conservata in cantiere, a cura dell'Impresa.

E' fatto pertanto onere dell'Impresa, comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto i cantieri ipotizzati entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente a quella interessata.

Tale Comunicazione dovrà contenere:

- il tipo di lavorazione;
- la sua durata (giornaliera e oraria);
- il tipo di interferenza indotta sul traffico;
- il nominativo di un referente di cantiere reperibile 24 ore su 24 ed il relativo recapito telefonico;
- eventuali particolarità del cantiere con particolare riguardo alla interferenza con il traffico;

Le modalità con cui effettuare detta comunicazione saranno concordate anticipatamente con la Società prima dell'inizio del contratto.

La citata comunicazione non è in alcun modo vincolante per la Società che può modificarla o respingerla senza nulla pretendere da parte dell'Impresa, la quale a sua volta è vincolata nella esecuzione dei servizi e dei cantieri secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

4. L'Impresa è tenuta a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

E' fatto altresì divieto di iniziare o continuare il servizio qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.

5. L'Impresa dovrà inoltre fornire l'elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione del servizio; per il personale, la Società rilascerà apposite "autorizzazioni a manovre" per lavori in autostrada ai sensi del comma 3, dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada.

6. I servizi oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico, secondo quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), secondo gli schemi e le modalità indicate nel D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Impresa dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli di almeno due corsie per senso di marcia; per particolari necessità legate alla transitabilità della sede stradale e in tutti i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto lo riterrà opportuno, l'Impresa avrà l'onere e l'obbligo di operare nelle ore notturne (dalle 22:00 alle ore 06:00) senza per questo richiede alcun compenso aggiuntivo.

7. E' fatto obbligo all'Impresa di integrare la segnaletica di cantiere di lavoro, con chiusura di almeno una corsia di marcia, con segnali di lavori provvisti di fari di profondità del diametro di 30 cm;

8. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata).

L'Impresa sarà tenuta a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro manutenzione. Tali impianti (cascate) dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa adeguate.

9. I margini longitudinali della zona di intervento dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda aventi anch'essi caratteristiche adeguate.

Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

I segnali posti prima delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico, dovranno essere collocati tutti all'interno dello stesso, saldamente ancorati. Inoltre in presenza della siepe o pannelli antifaro, dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili. Tutta la segnaletica di cui sopra, utilizzata per lavori sull'autostrada in presenza di traffico, deve avere caratteristiche e schemi prescritti dal DM 10/07/2002 integrati dalle disposizioni impartite dalla Società;

10. L'impresa è obbligata a dotarsi della seguente segnaletica verticale:

- a) tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per gli interventi, fermi o in movimento devono essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II^ 398 art. 38 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, integrato da luci gialle lampeggianti;
- b) per cantieri mobili con occupazione della corsia di marcia lenta o sorpasso su carreggiata a tre corsie e marcia o sorpasso su carreggiata a due corsie, dovranno essere rispettati gli schemi e i disposti di cui al Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture.
- c) per cantieri fissi con avanzamento di mezzi d'opera in corsie di emergenza si dovrà adottare il segnale mobile di protezione fig. II 401 art. 39 preceduto dal preavviso fisso di fig. 3.
- d) per quei cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle due corsie di traffico si dovranno adottare le soluzioni indicate nel Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture, eventualmente integrate con segnale mobile di protezione (fig. 401 art. 39). la dotazione di segnaletica, compreso altresì il segnale di cui alla fig. 398 con relativa segnaletica luminosa su tutti i mezzi d'opera e veicoli operanti, si intende compensata nei prezzi di elenco;
- e) per gli interventi da effettuarsi sulla Tangenziale di Mestre (dalla stazione autostradale di Venezia-Mestre allo svincolo "Terraglio"), l'Impresa dovrà utilizzare la segnaletica di cantiere, secondo quanto indicato negli

schemi grafici realizzati e forniti dalla Società ed utilizzare i veicoli appositamente attrezzati come prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto .

11. L'Impresa è rigorosamente tenuta a predisporre un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali, espletato da personale assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli. Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l'intervallo pomeridiano e notturno.

Il personale incaricato avrà il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l'esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia;

12. Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni, intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, l'Impresa dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a svolgere gli interventi previsti, salvaguardando l'incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito.

In particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all'illuminazione "a giorno" del tratto di corsia interessata dagli interventi, con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le operazioni previste.

13. Nei casi in cui l'intensità del traffico, in transito nella zona interessata dagli interventi, sia tale da provocare l'incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile della Società o del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere attivato il servizio di segnalazione "coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.

A tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di sosta, un automezzo convenientemente attrezzato, con lampeggianti a luci profonde e con l'autista sempre presente sull'automezzo dotato di adeguato apparato di ricetrasmisione.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Impresa e compensati con i prezzi di elenco. L'Impresa si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) nonché tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM 10.07.2002, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.

14. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare "conversioni ad "U" in autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro.

Pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per passare da una carreggiata all'altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale avendo cura di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità esterna ordinaria.

15. Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.

16. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della Società, per quello dipendente dall'Impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in conseguenza del servizio appaltato, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire gli interventi con particolare riguardo alla esecuzione dei servizi singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione dei servizi medesimi in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o

parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli interventi, secondo quanto stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'atto della consegna, potranno essere sospesi nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità.

17. In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico.

Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) ed eventuali misure aggiuntive contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché impartite di volta in volta dalla Società.

18. Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d'opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi, nell'esecuzione dei servizi l'Impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- dopo aver delimitato l'area di intervento con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile tecnico dell'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di intervento per l'individuazione degli ostacoli sopracitati;

- a partire da circa 25 m a monte dell'ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalare la presenza mediante l'apposizione di nastro bicolore bianco-rosso:

- a) sulle barriere metalliche centrali, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo spartitraffico;

- b) sulle barriere metalliche laterali o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa adiacenti;

- l'Impresa dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul "divieto assoluto di eseguire manovre con mezzi d'opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra";

- va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come sopra;

- al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con il mezzo in movimento;

- nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione alla Società e al Direttore dell'esecuzione del contratto;

- il nastro bianco-rosso di segnalazione degli ostacoli aerei dovrà essere rimosso solo al termine di tutte le lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.

19. L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni che la Società e il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad interruzioni, sospensioni e limitazioni dei servizi. In particolare l'Impresa dovrà subordinare l'organizzazione del cantiere e la programmazione degli interventi alla necessità di sospendere gli interventi stessi in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Impresa.

20. Sarà inoltre cura ed onere dell'Impresa:

- predisporre due dispositivi "a luci gialle profonde", intermittenti (blitz)" da posizionare sia in destra che in sinistra, 200 m prima dei segnali "Lavori in corso";

21. Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell'inosservanza di alcune delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), sarà applicata la penale prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 47 – Prezzi in Elenco

I prezzi unitari, comprensivi di spese generali ed utili, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso pattuito, saranno liquidati i servizi e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari, allegato al contratto.

I prezzi dell'elenco sono fissi e invariabili e comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte, tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del servizio.
- b) per gli operai: il reperimento anche in altre regioni, per l'eventuale carenza di manodopera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della manodopera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per la manutenzione ed il funzionamento; il prezzo del noleggio verrà corrisposto per il solo tempo durante il quale il macchinario è in funzione;
- d) per gli interventi a misura: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato Speciale; le spese per le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.

Per gli interventi a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Società appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si dichiara che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto si è tenuto conto dello stabilire i prezzi a misura e delle prestazioni in economia e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Impresa, addebitandoglieli a norma del Capitolato Generale di Appalto. Qualora però di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiale a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta.

L'Impresa pertanto dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere il servizio con quella successione che potesse venire prescritta dalla Società nell'intento di ottenere che tutti gli interventi, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità e senza reciproche interferenze.

Art. 48 – Qualità e provenienza dei materiali e prove

1. I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto. I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dell'esecuzione del contratto e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle lavorazioni anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare negli interventi dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale.

Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle lavorazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..